



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e nome		Presente/Assente al momento della trattazione del presente argomento
NURISSO Piero Franco	Sindaco	Presente
BRAYDA Michela	Vice Sindaco	Presente
TALARICO Fabrizio	Consigliere	Presente
OLIVERO PISTOLETTO Lauretta	Consigliere	Presente
TOURNOUR Roberto	Consigliere	Presente
PERIS Maria Giovanna	Consigliere	Presente
SICHERI Luigi	Consigliere	Assente giust.
CICCARELLI Antonio	Consigliere	Assente giust.
PASTORE Michele	Consigliere	Assente giust.
BETTI Davide	Consigliere	Assente giust.
CARMAGNOLA Mauro	Consigliere	Assente giust.

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco .

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CARCIONE Marietta.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che la Determina n. 2/2021 emessa a cura di Arera ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Richiamata la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già indicata all'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, ora stabilita dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Gravere, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acse S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la deliberazione del C.C. n 4 del 30.04.2022 avente ad oggetto “Presa d'atto Piano Economico Finanziario TARI con metodo Arera MTR-2 periodo 2022/2025 e approvazione tariffe Tari anno 2022” con la quale questo ente ha provveduto a prendere atto del piano finanziario 2022/2025 approvato da parte dell’Assemblea Consortile del C.A.DO.S in data 27.04.2022;

Richiamato l’art. 1 comma 169 della L. 295/06 il quale stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rammentato che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, proroga il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali al 30 aprile 2023, modificando quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Considerato che:

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile, rappresentate in modo presuntivo dai coefficienti Ka (parte fissa per le utenze domestiche), Kb (parte variabile per le utenze domestiche), Kc (parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 con valori differenziati per i comuni con popolazione superiore o inferiore/uguale a 5.000 abitanti;
- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti;
- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall’attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto.

Dato atto che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Richiamato inoltre l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n 10 del 25.06.2021

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- Presenti n. 6
- Astenuti n. =
- Votanti n. 6
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. =

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare**, per l'anno 2023, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come risultanti dall'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, calcolate sulla base del Pef 2022/2025, annualità 2023, approvato dall'Assemblea Consortile del C.A.DO.S in data 27.04.2022.
3. **Di dare atto che** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone.
4. **Di stabilire** che per l'anno 2023 il versamento del tributo in oggetto, ad eccezione del tributo giornaliero, è effettuato in due rate con le seguenti scadenze:
 - I rata: 31.07.2023
 - II rata: 30.10.2023
5. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
 - presenti: n. 6
 - astenuti: n. =
 - votanti: n. 6
 - favorevoli: n. 6
 - contrari: n. =

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
NURISSO Piero Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
CARCIONE Marietta
